



Municipio di S. Antonino

Via Municipio 10, 6592 S. Antonino

Tel. 091 850 20 90 cancelleria@santonino.ch
Fax 091 850 20 99 <http://www.santonino.ch>
Ccp 65-791-4

MM n. 3/2026 - pagina 1 di 3
16 febbraio 2026

MESSAGGIO MUNICIPALE N. 3/2026

Nuovo Regolamento in materia di servizi scolastici

Egregio signor Presidente,
Gentili Signore ed egregi Signori Consiglieri,

con il presente messaggio il Municipio desidera sottoporre alla vostra attenzione l'approvazione del nuovo Regolamento in materia di servizi scolastici.

1. Premessa

Il Municipio sottopone al Consiglio comunale il nuovo Regolamento in materia di servizi scolastici, destinato a sostituire il regolamento attualmente in vigore. Sebbene il precedente testo abbia subito le ultime modifiche solo cinque anni fa (4 giugno 2021), esso non riflette appieno le recenti innovazioni nell'offerta dei servizi scolastici e necessita di aggiornamenti per garantire maggiore chiarezza, efficienza e coerenza normativa, nonché per adeguare e aggiornare le disposizioni relative alle tariffe applicate ai diversi servizi. Per quanto riguarda queste ultime, esse seguono le disposizioni cantonali in materia.

Il nuovo regolamento prevede inoltre l'introduzione di nuove figure professionali, tra cui l'operatore/operatrice della pausa meridiana (art. 6), il/la responsabile della mensa (art. 7) e la/il responsabile del doposcuola ricreativo (art. 22), al fine di rafforzare l'organizzazione e la qualità dei servizi offerti agli utenti.

2. Motivazioni e contenuto

Negli ultimi anni, il Comune ha intensamente lavorato per rendere l'offerta dei servizi scolastici sempre più vicina alle esigenze delle famiglie e della comunità, con un'attenzione particolare alla conciliaibilità tra vita familiare e attività lavorativa.

In questo contesto, accanto a quelli esistenti (refezione scolastica, scuola fuori sede, trasporto scolastico, doposcuola di tipo ricreativo) sono stati creati nuovi servizi complementari a quelli già esistenti:

- un servizio di accoglienza e accudimento, che integra e affianca il doposcuola presente. Rivolto ai bambini dalla scuola dell'infanzia in poi, assicura assistenza e attività educative e ricreative ai bambini, offrendo supporto organizzato alle famiglie nelle fasce orarie in cui i genitori non possono occuparsi dei figli.
- la colonia estiva, che garantisce continuità educativa e ricreativa durante il periodo di chiusura delle scuole, offrendo esperienze ludiche, socializzanti e formative all'insegna del gioco e della scoperta.

Tali innovazioni hanno richiesto un aggiornamento complessivo del regolamento, al fine di recepire formalmente le nuove offerte, definirne le modalità operative e assicurare uniformità e trasparenza nell'applicazione.

Nel medesimo contesto si è inoltre reso necessario un adeguamento delle tariffe della razione scolastica, che da svariati anni non venivano ritoccate. Tale adeguamento è motivato dall'evoluzione dell'offerta, dalla crescente complessità nella composizione dei menu, dovuta all'osservanza delle direttive cantonali, da una scelta sempre più rigorosa dei prodotti in termini di qualità, dalla necessità di rispondere in modo adeguato alle esigenze di differenziazione alimentare legate a intolleranze, allergie e diete speciali, nonché dall'aumento generalizzato dei prezzi delle derrate alimentari.

Le tariffe comunali rimangono comunque concorrenziali, risultando generalmente più basse rispetto a quelle dei Comuni limitrofi.

In particolare:

Scuola dell'infanzia

	Regolamento attuale	Nuovo regolamento
	minimo fr. 3.- massimo fr. 5.-	minimo fr. 4.- massimo fr. 5.-
famiglie monoparentali	fr. 3.-	fr. 4.-

Scuola elementare:

	Regolamento attuale	Nuovo regolamento
casi di cui all'art. 5 cpv. 2 (trasporto)	minimo fr. 4.- massimo fr. 8.-	minimo fr. 5.-, massimo fr. 6.50
casi di cui all'art. 5 cpv. 3	minimo fr. 6.- massimo fr. 10.-	minimo fr. 5.-, massimo fr. 10.-
famiglie monoparentali	fr. 4.-	fr. 5.-

Oss: la nuova forchetta per quanto riguarda i casi di cui all'art. 5 cpv. 3, a cui appartengono le famiglie monoparentali, risolve l'incongruenza per cui la tariffa per queste ultime, fissata a fr. 4.-, va a cozzare con il minimo fissato a fr. 6.-.

Dal precedente regolamento scolastico sono stati soppressi gli articoli 18 e 19, relativi al finanziamento del servizio di trasporto scolastico, i cui costi sono interamente a carico del Comune, conformemente alle disposizioni cantonali.

Per quanto riguarda il doposcuola e le attività educative parascolastiche, il regolamento attualmente in vigore prevede uno sconto del 60% a partire dal secondo figlio. Con il nuovo regolamento proposto, questa agevolazione è stata soppressa per il doposcuola ricreativo, mentre per il servizio di accoglienza e accudimento si prevede una riduzione della tassa del 50% a partire dal secondo figlio. Con le tariffe proposte e con una buona frequenza, il servizio di accoglienza e accudimento non incide in maniera significativa sulle finanze comunali.

3. In sintesi

Il nuovo regolamento:

- disciplina in maniera completa tutti i servizi scolastici, inclusi quelli recentemente introdotti;
- aggiorna e chiarisce le disposizioni esistenti, tenendo conto dell'esperienza applicativa e delle esigenze attuali delle famiglie;
- riordina e semplifica l'intero quadro normativo, garantendo maggiore chiarezza, coerenza e facilità di applicazione;
- definisce le nuove figure professionali e le relative responsabilità, al fine di assicurare l'efficienza organizzativa e la qualità dei servizi;
- prevede l'adeguamento delle tariffe dei servizi scolastici, garantendo trasparenza e sostenibilità, mantenendo al contempo livelli concorrenziali rispetto ai Comuni limitrofi.

4. Conclusioni e invito all'approvazione

Il Municipio ritiene che il nuovo Regolamento in materia di servizi scolastici costituisca uno strumento adeguato alle esigenze attuali della società e della comunità, efficace nel rispondere alle necessità delle famiglie. Esso promuove la qualità e la continuità dei servizi offerti e garantisce una gestione trasparente e organizzata delle risorse scolastiche e parascolastiche.

In considerazione di quanto precede, invitiamo il Consiglio Comunale a voler risolvere:

- 1. È approvato il nuovo regolamento comunale in materia di servizi scolastici.**
- 2. È abrogato il precedente regolamento comunale in materia di servizi scolastici dell'11.06.2007.**
- 3. Il nuovo Regolamento entra in vigore il 01.09.2026, previa ratifica da parte della Sezione degli Enti Locali.**

Con ogni ossequio.

PER IL MUNICIPIO:

IL SINDACO:

IL SEGRETARIO:

Simona Zinniker

Davide Vassalli

Allegati:

- Proposta Nuovo regolamento
- Regolamento da abrogare (attualmente in vigore)

Regolamento comunale in materia di servizi scolastici



Regolamento del xxx

**Proposta nuovo Regolamento
Versione approvata dal Municipio il 16.02.2026
In attesa decisione del Consiglio comunale**

Regolamento comunale in materia di servizi scolastici

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 Base legale

- 1) Il presente Regolamento comunale in materia di servizi scolastici (di seguito "Regolamento") trova fondamento nella Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996 e nel relativo Regolamento del 3 luglio 1996.
- 2) Le disposizioni della Legge organica comunale e del relativo Regolamento di applicazione, nonché quelle del presente Regolamento, disciplinano la sua adozione e entrata in vigore.

Art. 2 Oggetto

- 1) Il Regolamento disciplina l'organizzazione dei servizi attualmente offerti o che potrebbero essere creati in futuro nell'ambito dell'Istituto scolastico comunale (di seguito "Istituto").
- 2) Esso stabilisce i principi, l'estensione e le modalità di riscossione della partecipazione finanziaria richiesta alle famiglie per coprire le spese dei servizi.
- 3) Sono contemplati in particolare i seguenti servizi:
 - a) refezione scolastica
 - b) scuola fuori sede
 - c) trasporto scolastico
 - d) doposcuola ricreativo
 - e) servizio di accoglienza e accudimento
 - f) colonia estiva

Art. 3 Campo d'applicazione

1. Il Regolamento si applica nel territorio giurisdizionale del Comune di S. Antonino e disciplina anche i servizi offerti fuori dal Comune nell'ambito dell'Istituto.
2. Sono soggetti al Regolamento tutti gli allievi e le rispettive famiglie, i docenti della scuola dell'infanzia e della scuola elementare, il personale dei servizi, le Autorità comunali e l'Amministrazione.
3. L'applicazione del Regolamento compete al Municipio, che emana decisioni e ordinanze specifiche in materia.

TITOLO II

Servizi

Capitolo I

Refezione scolastica

Art. 4 Principio

- 1) Il Municipio istituisce, di regola, un servizio di refezione scolastica per la scuola dell'infanzia.
- 2) Il Municipio può istituire, in proprio o in collaborazione con terzi, un analogo servizio per la scuola elementare.

Art. 5 Frequenza

1. Alla scuola dell'infanzia la refezione è parte integrante dell'attività educativa ai sensi dell'art. 37 della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare. Per gli allievi iscritti ai due anni obbligatori a tempo pieno la frequenza comprende il momento del pranzo. Per l'anno facoltativo la refezione non è obbligatoria.
2. Alla scuola elementare sono ammessi alla refezione, di principio, gli allievi che usufruiscono del trasporto scolastico.
3. Ulteriori ammissioni possono essere autorizzate dal Municipio su richiesta motivata, tenuto conto delle disponibilità organizzative e accordando priorità alle famiglie monoparentali o a situazioni familiari particolari debitamente comprovate.
4. Per gli allievi ammessi al servizio della scuola elementare la frequenza è obbligatoria. Il numero massimo di posti disponibili è stabilito dal Municipio in funzione delle capacità strutturali e organizzative.

Art. 6 Sorveglianza

- 1) Alla scuola dell'infanzia la sorveglianza durante la refezione è garantita dalla docente titolare o, in alternativa, dall'operatore/operatrice della pausa meridiana incaricato dal Municipio.
- 2) Alla scuola elementare la sorveglianza è svolta da personale appositamente assunto dal Municipio per tale servizio.

Art. 7 Requisiti del personale e vigilanza

- 1) La vigilanza sul servizio spetta al Responsabile designato dal Municipio, fatti salvi i diritti di vigilanza delle autorità superiori.
- 2) Il personale addetto alla refezione deve disporre di adeguate attitudini professionali, educative e relazionali, buone condizioni di salute accertate periodicamente, disponibilità alla formazione continua e al lavoro in team.

Art. 8 Finanziamento

- 1) Le spese del servizio di refezione scolastica sono sostenute dal Comune, con una partecipazione finanziaria delle famiglie.
- 2) La partecipazione per singolo pasto è fissata dal Municipio entro i seguenti limiti:
 - a) scuola dell'infanzia: minimo fr. 4.–, massimo fr. 5.–;
 - b) scuola elementare:
 - casi di cui all'art. 5 cpv. 2: minimo fr. 5.–, massimo fr. 6.50;
 - casi di cui all'art. 5 cpv. 3: minimo fr. 5.–, massimo fr. 10.–.
- 3) Per famiglie con due o più allievi è concessa una riduzione del 10% sull'importo totale.
- 4) Per le famiglie monoparentali o al beneficio dell'assistenza sono applicate per singolo pasto le seguenti tariffe:
Scuola dell'infanzia: fr. 4.— Scuola elementare: fr. 5.—
- 5) Le modalità di riscossione sono stabilite mediante ordinanza municipale.

Art. 9 Conteggio e riscossione

- 1) La fatturazione avviene mensilmente sulla base dei pasti effettivamente consumati.
- 2) Le assenze non segnalate tempestivamente sono conteggiate.

Capitolo II**Scuola fuori sede****Art. 10 Definizione e principio**

- 1) La scuola fuori sede consiste in un soggiorno educativo delle classi in un luogo idoneo, di regola situato nel Cantone, che consenta lo svolgimento di attività didattiche ed educative nonché una corretta vita comunitaria.
- 2) L'Istituto scolastico può organizzare periodi di scuola fuori sede per le classi di scuola elementare, in luoghi concordati con il Municipio.
- 3) L'organizzazione e la conduzione pedagogica competono al docente titolare, sotto il coordinamento della Direzione dell'Istituto e la vigilanza del Municipio.

Art. 11 Frequenza

- 1) La scuola fuori sede è parte integrante dell'attività didattica ed educativa; la partecipazione degli allievi è obbligatoria.
- 2) Dispense dalla frequenza possono essere concesse dalla Direzione dell'Istituto per comprovati motivi, su richiesta motivata dei genitori.
- 3) L'allievo dispensato frequenta, per quanto possibile, la scuola presso la sede dell'Istituto, inserito in un'altra sezione e svolgendo le attività stabilite dal docente titolare.

Art. 12 Personale ausiliario e coperture assicurative

- 1) Durante la scuola fuori sede il docente titolare è affiancato da almeno una persona idonea di supporto, la cui funzione non sostituisce la responsabilità pedagogica del docente.
- 2) Il personale ausiliario e di servizio deve essere assicurato contro gli infortuni e la responsabilità civile. La Direzione dell'Istituto vigila sul rispetto di tale obbligo.

Art. 13 Finanziamento

- 1) Le spese relative alla scuola fuori sede sono sostenute dal Comune, il quale può richiedere una partecipazione finanziaria alle famiglie, entro i seguenti limiti:
 - a) minimo fr. 10.–, massimo fr. 13.– al giorno;
 - b) per le prestazioni opzionali potrà essere richiesta una partecipazione supplementare non superiore a fr. 10.00 al giorno.
 - 2) Per famiglie con due o più allievi è applicata una riduzione del 10% sull'importo totale.
 - 3) Le tariffe applicabili e le modalità di riscossione sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza.

Art. 14 Conteggio e riscossione

- 1) L'incasso della partecipazione finanziaria è gestito dalla Cancelleria comunale in collaborazione con la Direzione scolastica.
 - 2) In caso di assenze giustificate riconosciute ai sensi dell'art. 11, è accordata una deduzione proporzionale, a partire da un minimo di due giorni consecutivi di assenza.

Capitolo III

Trasporto scolastico

Art. 15 Principio

- 1) Il Municipio istituisce un servizio di trasporto scolastico lungo il percorso casa-scuola, di principio attivo all'inizio e al termine delle giornate scolastiche. Tale attività può essere data in appalto a terzi.

Art. 16 Frequenza

- 1) Sono ammessi al trasporto scolastico gli allievi che abitano o che dimostrano di doversi recare regolarmente nelle seguenti zone: frazioni Paiardi, Vigana, Mondò, zona del Piano oltre la linea ferroviaria, ed eventuali altre zone definite dal Municipio.
 - 2) Per gli allievi ammessi che vogliono usufruire del trasporto scolastico la frequenza è obbligatoria ed è valida per l'intero anno scolastico.

Art. 17 Sicurezza e vigilanza

- 1) Il Municipio vigila affinché siano rispettate le norme di sicurezza, in particolare per quanto concerne l'idoneità dei conducenti, lo stato dei veicoli e le coperture assicurative.
 - 2) Gli orari e i luoghi di fermata sono comunicati alle famiglie all'inizio dell'anno scolastico.

Capitolo IV

Doposcuola ricreativo

Art. 18 Principio

- 1) Il Municipio può organizzare attività parascolastiche di tipo ricreativo destinate agli allievi della scuola elementare.
 - 2) L'iscrizione alle attività parascolastiche è facoltativa e limitata ai posti disponibili.

Art. 19 Responsabile e animatori

- 1) Il Municipio nomina un responsabile incaricato della programmazione delle attività e del coordinamento degli animatori.
 - 2) Il personale addetto deve essere assicurato contro gli infortuni e la responsabilità civile.
 - 3) Il Responsabile e gli animatori devono disporre di adeguate attitudini professionali, educative e relazionali.

Art. 20 Finanziamento

Il comune può richiedere una partecipazione finanziaria alle famiglie interessate ritenuto quanto segue per allievo:

- minimo fr. 20,- massimo fr. 40,- per corso

Capitolo V

Servizio di accoglienza e accudimento

Art. 21 Principio e gestione

- 1) Il Municipio può organizzare un servizio di accoglienza e accudimento per la scuola elementare e dell'infanzia finalizzato a supportare le famiglie nella conciliazione degli impegni professionali e personali.
- 2) Possono iscriversi le famiglie monoparentali, le famiglie in cui entrambi i genitori lavorano, e in caso di disponibilità di posti anche alle altre famiglie che ne faranno richiesta. Iscrizioni possibili solo per gli allievi che frequentano l'Istituto scolastico di S. Antonino.
- 3) Il servizio può essere gestito direttamente dal Comune o affidato a enti o associazioni che operano nell'ambito educativo.

Art. 22 Responsabile

- 1) Il Municipio nomina un responsabile del servizio, con compiti di garantire la qualità pedagogica, coordinare i collaboratori, curare i contatti con le parti interessate, e segnalare al Municipio eventuali criticità.
- 2) La vigilanza sul servizio spetta al Responsabile fatti salvi i diritti di vigilanza delle autorità superiori.

Art. 23 Personale e requisiti

- 1) Il personale addetto al servizio di accoglienza e accudimento deve disporre di adeguate attitudini professionali, educative e relazionali, buone condizioni di salute accertate periodicamente, disponibilità alla formazione continua e al lavoro in team.

Art. 24 Finanziamento

- 1) Le famiglie partecipano alle spese del servizio di accoglienza e accudimento tramite una tariffa per fascia oraria in base al reddito.
- 2) La tariffa è fissata dal Municipio tramite ordinanza nel rispetto dei seguenti limiti: minimo fr. 8.–, massimo fr. 20.– a dipendenza della fascia oraria e del reddito.
- 3) Per le famiglie con più allievi è prevista una riduzione del 50% a partire dal secondo figlio.

Capitolo VI

Colonia estiva

Art. 25 Principio

- 1) Il Municipio può organizzare una colonia estiva diurna per gli allievi iscritti alla scuola elementare, su una o più settimane.
- 2) La partecipazione è facoltativa.

Art. 26 Responsabile e animatori

- 1) Il Municipio nomina un responsabile incaricato della programmazione delle attività e del coordinamento degli animatori.
- 2) Il personale addetto deve essere assicurato contro gli infortuni e la responsabilità civile.
- 3) Gli animatori devono possedere adeguate attitudini professionali, educative e relazionali, buone condizioni di salute, disponibilità a seguire corsi di aggiornamento e attitudine al lavoro di gruppo.

Art. 27 Finanziamento

- 1) Le famiglie partecipano alle spese della colonia estiva tramite una tariffa settimanale.
- 2) La tariffa è fissata dal Municipio, di regola per anno scolastico, entro i seguenti limiti indicativi: minimo fr. 120.–, massimo fr. 200.– per settimana.

TITOLO III**Disposizioni finali ed entrata in vigore****Art. 28 Contestazioni e interpretazione**

- 1) Le contestazioni inerenti alla materia contemplata dal presente Regolamento, nonché l'interpretazione dello stesso, competono al Municipio.
- 2) Contro il contenuto delle fatture relative ai servizi offerti è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione.

Art. 29 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 01.09.2026 previa ratifica da parte della Sezione degli Enti locali.

Art. 30 Diritto sussidiario

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento fanno stato le disposizioni di legge vigenti.

Per il Consiglio Comunale

Il Presidente

Lorenzo Stornetta

Il Segretario

Davide Vassalli

Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del xxx.
Ratificato dalla Sezione enti locali il xxx con risoluzione no. xxx.
Entrata in vigore il 01.09.2026.

Regolamento comunale in materia di servizi scolastici



Regolamento comunale in materia di servizi scolastici

TITOLO I **Disposizioni generali**

Art. 1 Base legale

1. Il Regolamento comunale in materia di servizi scolastici (in seguito detto "Regolamento"), trova il suo fondamento nella Legge della scuola dell'infanzia e nella Legge della scuola elementare del 7 febbraio 1996 e relativo Regolamento del 3 luglio 1996.
2. Le disposizioni della Legge organica comunale e relativo Regolamento di applicazione, nonché quelle del Regolamento comunale, ne disciplinano l'adozione e l'entrata in vigore.

Art. 2 Oggetto

1. Il Regolamento disciplina l'organizzazione dei servizi attualmente offerti o che potrebbero essere creati in futuro nell'ambito delle attività dell'Istituto scolastico comunale (in seguito detto "Istituto").
2. Esso fissa inoltre il principio, l'estensione e le modalità di riscossione della partecipazione finanziaria richiesta alle famiglie per contribuire a coprire le spese generate da tali servizi.
3. Sono contemplati, in particolare, i seguenti servizi:
 - a) la refezione scolastica
 - b) la scuola fuori sede
 - c) il trasporto scolastico
 - d) il doposcuola

Art. 3 Campo d'applicazione

1. Il Regolamento si applica nel territorio giurisdizionale del Comune di S. Antonino; esso disciplina pure i servizi offerti, nell'ambito dell'Istituto, fuori dal Comune.
2. Sono soggetti al presente Regolamento, in particolare, tutti gli allievi e rispettive famiglie, i docenti della Scuola dell'infanzia e della Scuola elementare dell'Istituto, il personale impegnato nei vari servizi, le Autorità comunali e l'Amministrazione.
3. L'applicazione del Regolamento compete al Municipio, il quale emana, al riguardo, decisioni o specifiche ordinanze.

TITOLO II

Servizi

Capitolo I

a) Refezione scolastica

Art. 4 Principio

1. Il Municipio istituisce, di regola, un servizio di refezione scolastica per la scuola dell'infanzia.
2. L'Esecutivo può creare, in proprio o in collaborazione con terzi, un analogo servizio per la scuola elementare.

Art. 5 Frequenza

1. Alla Scuola dell'infanzia la refezione è parte integrante dell'attività educativa (Legge SI-SE, art. 37), quindi per gli allievi del II e III livello, di regola obbligati alla frequenza a tempo pieno, l'iscrizione alla Scuola dell'infanzia comprende pure il momento del pranzo.
2. Per la scuola elementare sono ammessi di principio gli allievi che usufruiscono del trasporto scolastico.
3. Ulteriori iscrizioni alla mensa devono essere motivate e presentate al Municipio il quale decide di conseguenza dando la priorità alle famiglie monoparentali e a casi particolari.
4. La frequenza giornaliera della mensa della Scuola elementare è, per principio, obbligatoria per gli allievi iscritti a tale servizio. La possibilità di frequenza è garantita limitatamente al numero di posti disponibili, al massimo 25.
5. Eventuali dispense, parziali o totali, nei casi contemplati ai punti 1 e 2 del presente articolo sono accordate, per comprovati motivi, dal Municipio su richiesta scritta e motivata dei genitori.

Art. 6 Sorveglianza

1. La sorveglianza è garantita, nella scuola dell'infanzia, dalla docente titolare la quale si preoccupa di affiggere all'albo della propria sezione il menu settimanale.
2. Nella scuola elementare, il Municipio potrà affidare tale compito sia ai docenti che ad altro personale idoneo.

Art. 7 Requisiti del personale e vigilanza

1. Il Docente Responsabile dell'Istituto scolastico (in seguito detto "Responsabile") vigila sul personale addetto e segnala al Municipio,

per il tramite del Segretario comunale, eventuali carenze; medesima facoltà compete all'Ispettore scolastico.

2. La vigilanza sul servizio in quanto tale spetta al Responsabile, riservate le disposizioni del diritto di rango superiore.
3. Il personale addetto alla refezione deve soddisfare i seguenti requisiti:
 - a) buone attitudini professionali, educative e relazionali;
 - b) buone condizioni di salute accertate periodicamente;
 - c) disponibilità a seguire corsi d'aggiornamento.

Art. 8 Finanziamento

1. La copertura delle spese del servizio di refezione scolastica è garantita dal Comune, il quale richiede una partecipazione finanziaria alle famiglie interessate.
2. La partecipazione richiesta per singolo pasto è la seguente:

Scuola dell'infanzia	minimo fr. 3.—	massimo fr. 5.—
Scuola elementare		
- per casi di cui all'art. 5 cpv. 2	minimo fr. 4.—	massimo fr. 8.—
- per casi di cui all'art. 5 cpv. 3	minimo fr. 6.—	massimo fr. 10.—
3. Per le famiglie con due o più allievi è applicata una riduzione del 10% sul costo totale.
4. Per le famiglie monoparentali o al beneficio dell'assistenza sono applicate per singolo pasto le seguenti tariffe:

- Scuola dell'infanzia:	fr. 3.—
- Scuola elementare:	fr. 4.—
5. Le partecipazioni, entro i sussposti limiti, e le modalità di prelievo sono fissate dal Municipio mediante specifica ordinanza.

Art. 9 Conteggio, riscossione della partecipazione

1. Le liste delle presenze giornaliere alla mensa scolastica sono consegnate alla cancelleria comunale dal personale addetto alla refezione alla fine di ogni mese.
2. La fatturazione avviene mensilmente in base ai pasti effettivamente consumati.

Capitolo II

b) Scuola fuori sede

Art. 10 Definizione e principio

1. La scuola fuori sede consiste in un soggiorno educativo delle classi in luogo idoneo, di regola scelto nel Cantone, tale da assicurare una corretta vita comunitaria e lo svolgimento di determinate attività scolastiche.

2. L'Istituto scolastico può istituire per le sezioni di terza, quarta e quinta elementare dei periodi di scuola da svolgersi fuori sede, in luoghi concordati tra l'Istituto scolastico e il Municipio.
3. Responsabile dell'organizzazione e della tenuta dei periodi di scuola fuori sede è il docente titolare.

Art. 11 Frequenza

1. La scuola fuori sede è parte integrante dell'attività didattica ed educativa; la partecipazione degli allievi è quindi obbligatoria.
2. Dispense dalla frequenza possono essere concesse dal Responsabile per comprovate ragioni mediche, psicologiche o di famiglia: in tal caso, se ciò è possibile, l'allievo dispensato frequenta la scuola nella sede, inserito in un'altra sezione, svolgendo le attività stabilite dal docente titolare.

Art. 12 Personale ausiliario e coperture assicurative

1. Durante la scuola fuori sede, al docente titolare è assicurata la collaborazione di una persona idonea. Nell'ambito della collaborazione il docente titolare definirà i contenuti delle attività da svolgere.
2. Il personale ausiliario e di servizio deve essere assicurato contro gli infortuni e la responsabilità civile; il Responsabile è tenuto ad accertare il rispetto della presente disposizione.

Art. 13 Finanziamento

1. La copertura delle spese relative alla scuola fuori sede è garantita dal Comune, il quale può richiedere una partecipazione finanziaria alle famiglie interessate ritenuto quanto segue per allievo:
Settimana bianca / verde al giorno minimo fr. 16.— massimo fr. 25.—
Altre uscite minimo fr. 10.— massimo fr. 20.—
2. Per le famiglie con due o più allievi è applicata una riduzione del 10% sul costo totale.
3. Le partecipazioni, entro i sussposti limiti, e le modalità di prelievo sono fissate dal Municipio mediante specifica ordinanza.

Art. 14 Conteggio e riscossione della partecipazione

1. L'incasso sarà gestito dalla Cancelleria comunale.
2. La lista degli allievi partecipanti dovrà essere fornita dal Responsabile e dai rispettivi docenti titolari.
3. Saranno riconosciute delle deduzioni giustificate in base ai criteri posti all'articolo 11 del presente Regolamento; le stesse saranno conteggiate in misura proporzionale alla mancata presenza, ritenuto un minimo di due giorni di assenza.

Capitolo III

c) Trasporto scolastico

Art. 15 Principio

Il Municipio può istituire un servizio di trasporto scolastico, di regola lungo il percorso casa-scuola, di principio attivo all'inizio e al termine delle giornate scolastiche. Tale attività può essere data in appalto a terzi.

Art. 16 Frequenza

1. Possono usufruire del trasporto scolastico gli allievi che abitano o che dimostrano di doversi recare regolarmente per necessità nelle frazioni Paiardi, Vigana, Mondò, zona del Piano oltre la linea ferrata e residenze confinanti con Camorino oltre la strada cantonale.
2. Il servizio di trasporto scolastico è obbligatorio per gli allievi che vi si iscrivono. L'iscrizione è valida per l'intero anno scolastico.

Art. 17 Sicurezza e vigilanza

1. Il Municipio vigila affinché siano salvaguardate le norme di sicurezza; in particolare, deve essere garantita l'idoneità del conducente, lo stato del veicolo e le condizioni assicurative.
2. La vigilanza sul servizio compete al Municipio.
3. All'inizio dell'anno l'Istituto scolastico comunica gli orari e i luoghi di fermata alle famiglie interessate

Art. 18 Finanziamento

1. La copertura delle spese relative al trasporto scolastico è garantita dal Comune, il quale può richiedere una partecipazione finanziaria alle famiglie interessate.
2. La partecipazione mensile richiesta è la seguente:

- famiglie con 1 allievo	minimo fr. 20.—	massimo fr. 30.—
- famiglie con 2 allievi	minimo fr. 26.—	massimo fr. 38.—
- famiglie con 3 allievi	minimo fr. 30.—	massimo fr. 42.—
- a partire da famiglie con 4 o più allievi è richiesta una partecipazione per allievo di:	minimo fr. 10.—	massimo fr. 10.—

Art. 19 Conteggio e riscossione della partecipazione

La fatturazione avverrà alla fine dell'anno scolastico, indipendentemente dalle presenze effettive.

Capitolo IV

d) Doposcuola

Art. 20 Orario prolungato, doposcuola e attività educative parascalastiche
In applicazione degli articoli da 34 a 39 della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996, il Municipio organizza l'orario prolungato per la scuola dell'infanzia, il doposcuola e le attività educative parascalastiche per la scuola.

Art. 21 Tassa
Le famiglie degli allievi che frequentano l'orario prolungato, il doposcuola e le attività educative parascalastiche partecipano a costi con una tassa. La tassa è fissata dal Municipio, di regola per ogni anno scolastico, in modo da coprire dal 40% al 60% dei costi.

Per famiglie con più allievi la tassa va ridotta del 60% a partire dal secondo figlio, considerato che a contare dal quarto vige l'esenzione.

TITOLO III

Disposizioni finali ed entrata in vigore

Art. 22 Contestazioni e interpretazione

1. Le contestazioni inerenti la materia contemplata dal presente Regolamento, come pure l'interpretazione dello stesso, competono al Municipio.
2. Contro il contenuto delle fatture inerenti i servizi offerti, è data facoltà di reclamo al Municipio nel termine di 15 giorni dall'intimazione.

Art 23 Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, rispettivamente del Dipartimento delle Istituzioni/Sezione degli Enti locali, su delega del Consiglio di Stato.

Art. 24 Diritto sussidiario
Per quanto non contemplato dal presente Regolamento fanno stato le disposizioni di legge vigenti.

Approvato dal Consiglio comunale l'11 giugno 2007.

Approvato dalla Sezione degli enti locali il 22 agosto 2007.

Modifiche concernenti gli articoli 2 cpv 3 lett. d, 20 e 21, approvate dal Consiglio comunale
il 12 giugno 2013